



Decreto „Cura Italia“

Oggi Vi vogliamo informare più in dettaglio su alcune misure che prevede il decreto legge „Cura Italia“. Ecco una sintesi:

CONGEDI E PERMESSI

Congedo per lavoratori genitori nel privato

A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per un periodo continuativo o frazionato di un congedo non superiore a quindici giorni. Per i genitori di figli fino ai 12 anni il congedo viene pagato con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (calcolata come l'indennità per la maternità). In più i periodi sono coperti da contribuzione previdenziale figurativa.

Periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono convertiti nel congedo parentale (descritto sopra) con diritto alla relativa indennità del 50 per cento. Questo periodo di congedo parentale non verrà computato a titolo di congedo parentale ordinario.

Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire del congedo parentale di quindici giorni per i figli fino ai 12 anni. Per il congedo verrà riconosciuta un'indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la indennità di maternità. Tale indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni.

Se nel nucleo familiare un genitore beneficia di strumenti di sostegno al reddito, è disoccupato o non lavoratore, il congedo non spetta.

Il limite di età per la fruizione del congedo non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli tra i 12 e 16 anni spetta il congedo, ma senza corresponsione di indennità, senza contribuzione figurativa e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Subordinata è sempre la condizione che non ci sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito, sia disoccupato o non lavoratore.

Il congedo si applica anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa al congedo i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono scegliere la corresponsione di un bonus di 600,00 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting durante il periodo di sospensione. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus di 600,00 euro è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritto all'INPS, a condizione che le rispettive casse previdenziali comunichino il numero dei beneficiari.

Congedo per i lavoratori genitori del settore pubblico

Ai lavoratori del settore pubblico spetta lo stesso congedo come ai lavoratori del settore privato (15 giorni e indennità del 50%). L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

In alternativa al congedo di cui sopra, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, appartenenti alla categoria

- medici,
- infermieri,
- tecnici di laboratorio biomedico,
- tecnici di radiologia medica e
- operatori sociosanitari

possono richiedere il bonus pari a 1.000 euro per l'acquisto di servizi baby-sitting per l'assistenza dei figli minori fino a 12 anni.

Ai fini dell'accesso al bonus il lavoratore presenta una domanda tramite i canali telematici dell'Inps. Sarà

cura dell'Inps accogliere le domande nel rispetto dei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili.

Per tutto il periodo dell'emergenza COVID, i permessi politici ai sensi dell'art. 79 (assessori comunali, componenti delle giunte provinciali ect.), comma 4 del Dlgs. 267/2000 per i dipendenti con il relativo mandato, possono essere rideterminati in 72 ore.

Permessi legge 104/92

Il numero di giorni di permesso retribuito (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n 104) è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Quarantena e assenza di lavoratori disabili

I lavoratori dipendenti del settore privato, i quali si trovano in quarantena con sorveglianza attiva e in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. In tal caso il medico redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

IMPORTANTE: Tale periodo di malattia non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Tale disposizione vale anche per i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento del medico.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n.104/1992 o in possesso di certificazione rilasciata dal medico competente, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, assenti dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.

Contagio Covid-19 al posto di lavoro

Se è comprovato che un **lavoratore ha contratto il coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione del lavoro svolto**, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL. Le prestazioni dell'INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Anche in questi casi si fa la **denuncia d'infortunio**. Questi casi di infortunio non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio.

Lavoratori disabili

Se l'attività svolta è compatibile con lo **lavoro agile (smart working)**, hanno diritto all'applicazione del lavoro agile (smart working) i lavoratori con disabilità riconosciuta o i lavoratori che si occupano di un familiare con disabilità (disabilità sempre ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92). Il presente regolamento è valido fino al 30 aprile 2020

I **dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie** con ridotta capacità lavorativa hanno il diritto di lavorare con lavoro agile (smart working) se questo metodo di lavoro è richiesto o offerto. (Art. 39)

INDENNITA' VARIE

Premio 100 Euro per lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno avuto un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compensano l'incentivo erogato mediante F24.

Indennità per lavoratori autonomi, professionisti e cococo

Ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con attiva alla data del 23 febbraio 2020 e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite dei soldi disponibili.

Indennità lavoratori stagionali del turismo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito di cui al presente articolo ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite dei soldi disponibili.

Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite dei soldi disponibili.

SOSPENSIONI E RINVII

Nuovi termini per la domanda NASPI

Per l'indennità di disoccupazione Naspi e DIS-Coll (per alcune che sono iscritti nella gestione separata) non sono più validi i otto giorni entro quali si deve fare la domanda per non perdere nessun giorno di prestazione. La scadenza è ampliata a 68 giorni. Dal 68esimo giorno fino al 128 giorno la prestazione ha inizio dal giorno di richiesta ufficiale e i la prestazione per i giorni precedenti sono persi. Dal 128esimo giorno in poi il diritto alla prestazione è decaduto. Per godere dei termini ampliati il diritto alla prestazione deve essere sorto nell'anno 2020 (es. fine contratto, licenziamento, dimissione della madre entro il primo anno dal parto).

Gli obblighi che normalmente hanno le persone che percepiscono la Naspi (e altre prestazioni sociali, come per esempio il reddito di cittadinanza), per tenere lo stato di disoccupato sono sospese. Sono per esempio la convocazione presso l'ufficio di collocamento, programmi di riqualificazione e simile.

Le **domande per la disoccupazione agricola** (OTD e OTI) possono essere presentate fino al 1° giugno 2020 (originariamente entro marzo 2020).

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio. I pagamenti possono essere effettuati entro il 10 giugno 2020.

Sospensione dei versamenti fiscali a contributivi per aziende del turismo e altri

Per alcune aziende è previsto la sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oO mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Questa disposizione riguarda

- Settore turistico alberghiero
- Ristoranti, bar, gelateria, pasticcerie
- federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive,
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub,
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici,
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- ed alcuni altri

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per aziende con compensi 2019 sotto 2 milioni

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Questo riguarda le ritenute di lavoro dipendente e assimilato, l'IVA e i contributi sociali e premi assicurativi INAIL.

I versamenti sospesi possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

LICENZIAMENTI E CASSA INTEGRAZIONE

Stop ai licenziamenti

Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, non possono essere effettuati **licenziamenti** per motivi giustificato motivo oggettivo. Inoltre, non possono essere avviate

procedure di licenziamento collettivo e tutte le procedure di licenziamento collettivo avviate dal 23 febbraio sono sospese per 60 giorni.

Cassa integrazione

Il decreto legge prevede che le aziende già rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione possono presentare domanda per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con procedure sindacali semplificate. La richiesta può essere fatta per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, per una durata massima di 9 settimane per i lavoratori dipendenti in forza il 23.02.2020.

Allo stesso modo estende il sostegno anche alle aziende normalmente non aventi diritto a questi ammortizzatori sociali, concedendo la cassa integrazione in deroga. Per la cassa integrazione in deroga le Regioni e Province autonome devono rilasciare un apposito decreto. Così sono coperti i dipendenti di quasi tutti i settori privati. Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

Sulle modalità relative alle domande per gli ammortizzatori sociali venite informati in un'apposita circolare nostra.

Per molte misure mancano ancora le disposizioni operative (p. es. domande congedo per i genitori). Non appena avremo novità Vi informeremo. Ricordiamo anche che si tratta di un decreto legge che in fase di approvazione da parte del Parlamento può subire ancora delle modifiche.

Se avete delle domande, contattateci.

Cordiali saluti

Il Team Elas